

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (rifusione)**

COM(2006) 760 def. — 2006/0253 (CNS)

(2007/C 161/04)

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 16 gennaio 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 23 febbraio 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore BURANI.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 marzo 2007, nel corso della 434ª sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 159 voti favorevoli, nessun voto contrario e 6 astensioni.

## 1. Motivazione

1.1 La proposta in esame riguarda la rifusione della direttiva 69/335/CEE del Consiglio riguardante l'imposta sui conferimenti di capitale nelle aziende, già modificata in diverse occasioni. Tale direttiva — che era nata per armonizzare i sistemi d'imposizione e per impedire agli Stati membri di istituire o applicare altre imposte simili — è stata modificata in diverse occasioni fino a che, nel 1985, la direttiva 85/303/CEE ha riconosciuto che l'imposta sui conferimenti avrebbe dovuto essere **abolita completamente** a causa dei suoi effetti economici sfavorevoli per le aziende.

1.2 La perdita di introiti fiscali che sarebbe derivata dall'abolizione dell'imposta è stata tuttavia ritenuta inaccettabile da taluni Stati membri; la direttiva del 1985 ha quindi dovuto accordare una deroga, riconoscendo agli Stati membri la facoltà di **esentare** le operazioni dall'imposta sui conferimenti, oppure di **applicare un'aliquota unica** non superiore all'1 %.

1.3 Il principio rimane naturalmente valido nella proposta di direttiva in esame, che consiste in una semplice rifusione dei testi precedenti; il Comitato non può che prenderne atto e dare la sua approvazione. Tuttavia, la relazione della Commissione offre lo spunto per qualche riflessione che il Consiglio potrebbe forse utilmente raccogliere in vista di ulteriori iniziative.

## 2. Conclusioni e raccomandazioni

2.1 La maggior parte dei 25 Stati membri ha raccolto l'orientamento del Consiglio del 1985, abolendo totalmente l'imposta.

Al momento attuale solo 7 Stati membri la applicano ancora: Polonia e Portogallo con un'aliquota dello 0,50 % o inferiore; Cipro con lo 0,60 %; Grecia, Spagna, Lussemburgo e Austria nella misura piena dell'1 %. Questa disparità di trattamento costituisce un **ostacolo alla creazione di un uguale livello di trattamento** fra le aziende europee, che è una delle condizioni per il buon funzionamento del mercato unico. Se è ben vero che in campo fiscale esistono tuttora ben altre divergenze ed ostacoli, non per questo si dovrebbe rinunciare ad eliminare del tutto questa imposta.

2.2 Gli Stati membri che ancora fruiscono della deroga potrebbero utilmente mettere a confronto i vantaggi derivanti dalle entrate fiscali con la presumibile (e in una certa misura calcolabile) perdita di investimenti da altri paesi comunitari o terzi, scoraggiati da una tassazione ormai quasi ovunque scomparsa. Il CESE ritiene che la rinuncia alla deroga costituirebbe un vantaggio per gli interessati e un passo avanti nel buon funzionamento del mercato unico nel suo complesso.

2.3 Il CESE desidera inoltre attirare l'attenzione su una pratica che è stata adottata in alcuni Stati membri: l'introduzione di nuovi oneri dopo la soppressione dell'imposta, che viene in tal modo sostituita in modo surrettizio. In alcuni casi la Commissione è intervenuta e ha messo in opera una procedura d'infrazione, ma non è da escludere che altri episodi esistano e non siano stati rilevati. La vigilanza delle parti sociali potrebbe essere di ausilio nell'eliminarli.

Bruxelles, 14 marzo 2007

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS